ARCA ASSICURAZIONI

Arca Rischi Catastrofali
Plus

Assicurazione a tutela delle imprese

In allegato i seguenti documenti:

- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
  - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
  - DIP aggiuntivo Danni
  - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Unipol

Arca Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Assicurazione Rischi Catastrofali per le imprese

ARCA ASSICURAZIONI

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni
Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Arca Rischi Catastrofali Plus

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza prevede una copertura per i danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, in conformità alla Legge 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, comma 105 – decreto 30 gennaio 2025, n. 18.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Sisma
- ✓ Alluvione, inondazione, esondazione
- ✓ Frana

Garanzie supplementari

- ✓ Allagamento
- ✓ Merci temporaneamente in conto lavorazione presso terzi
- ✓ Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio
- ✓ Business Interruption
- ✓ Perdite pecuniarie per mancato accesso per ordinanza
- ✓ Tutela legale

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).

Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili le imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie della sezione Catastrofali sono prestate con l'applicazione di scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! Sisma: danni causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- ! Alluvione, inondazione, esondazione: mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, flash floods (bombe d'acqua), variazione della falda freatica
- ! Frana: danni causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- ! Allagamento: danni da bagnamento a seguito di traboccamento di gronde e pluviali

Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per i beni assicurati ubicati nel territorio italiano

Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete
- Nel corso del contratto, il contraente deve comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia

Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo.

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del contraente o da parte della Compagnia, la durata viene prorogata per 1 anno e così successivamente. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Assicurazione Rischi Catastrofali per le imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Arca Rischi Catastrofali Plus

18 Settembre 2025 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - ***Arca Assicurazioni S.p.A.*** *ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it . Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.*

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Catastrofali

"Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 24, pg.14 di 42

"Riprogettazione del fabbricato": vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 24, pg.14 di 42

"Danni consequenziali" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 26, pg.14 di 42

"Guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 26, pg.14 di 42

"Beni in uso all'imprenditore, di proprietà di terzi" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 27, pg.14 di 42

"Beni all'aperto" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 28, pg.15 di 42

"Beni presso terzi e presso fiere o mostre" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 29, pg.15 di 42

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Catastrofali

"Merci e Arredamento" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 25, pg.14 di 42

" Merci temporaneamente in conto lavorazione presso terzi ": vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 30, pg.15 di 42

" Business Interruption ": vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 31, pg.15 di 42

" Perdite pecuniarie per mancato accesso per ordinanza" : vedasi, Sezione 2, Catastrofali, Art. 32, pg.15 di 42

Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio *Sezione 3, pagina 21 di 42*

Tutela legale *Sezione 4, pagina 24 di 42*

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.*

Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per la seguente sezione:

CATASTROFALI *- sono esclusi i danni: conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose; energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione; beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; atti di guerra (dichiarata o non), insurrezione, occupazione militare, invasione requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; atti dolosi in genere compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse; beni all'aperto, eccetto quelli fissi per natura e destinazione e salvo quanto rientrante nell'obbligo assicurativo, secondo le disposizioni della Legge e delle norme attuative; maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei*

*fabbricati, macchinari ed impianti; non espressamente richiamati o che abbiano coinvolto beni non assicurati, alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento e determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, i danni di natura estetica o decorativa; perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; merci per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; direttamente o indirettamente derivanti da perdita, alterazione, distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione di dati, programmi codificati o software e/o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati. Sisma - non comprende i danni causati da: alluvione, inondazione, esondazione; allagamento, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; frana, valanghe e slavine; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza; maremoto. Alluvione, inondazione, esondazione - non comprende i danni causati da: mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Flash floods, variazione della falda freatica; frana, sisma, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, valanghe e slavine, cedimento o smottamento del terreno; rottura di dighe, fognature o canali artificiali; cose mobili all'aperto; merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento; merci poste in locali interrati o seminterrati. Frana - non comprende i danni causati da: sisma, alluvione, inondazione, esondazione, eruzioni vulcaniche, maremoto, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza; errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso; cose mobili all'aperto; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; cedimento del terreno, se non causato da frana. Allagamento - non comprende i danni causati da: bagnamento a seguito di traboccamento di gronde e pluviali; merci poste in locali interrati o seminterrati; acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici; cose poste all'aperto o sotto tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati; merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 (dieci) cm dal pavimento; colaggio da impianti automatici di estinzione; rottura di impianti idrici, igienici e tecnici; alluvione, inondazione, esondazione; beni presso terzi e presso fiere o mostre. **RESPONSABILITA' CIVILE E RICORSO TERZI DA INCENDIO** derivanti dalla detenzione di esplosivi, e dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate; cose in costruzione; conseguenti a inquinamento graduale e/o accidentale dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento graduale e/o accidentale, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; cose altrui derivanti da incendio; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, maremoto, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazione della falda freatica, valanghe, slavine, movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra, cedimento del terreno se non causato da FRANA, eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali, consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dell'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; alle persone e agli animali; da interruzione o sospensione di attività di terzi. **TUTELA LEGALE** sono esclusi sinistri relativi a: materia fiscale o amministrativa; tumulti popolari, serrate, scioperi, sommosse popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, eventi bellici, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere; esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, danni genetici causati dell'assicurato; brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust; proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, natanti da diporto, navi, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato o su funi metalliche; fatti dolosi del contraente e/o assicurato; inquinamento graduale e/o accidentale dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento graduale e/o accidentale, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi; vertenze con la Società; vertenze con il distributore che intermedia il presente contratto; azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa; eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza, da MAREMOTO, tsunami, mareggiate, onde anomale, maree anche se conseguenti a Sisma e ad altre calamità naturali; eventi naturali quali: bufere; cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare; gelo; grandine, pioggia e neve; uragani; s**alvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi della presente polizza; a danni ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del sisma, alluvione, inondazione, esondazione, frana e allagamento; fabbricato gravati da abusi sorti successivamente alla data di costruzione; a danni indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata; multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato; relative al collaudo del contenuto assicurato non danneggiato e danneggiato dalle catastrofi naturali; vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici territoriali; danni da interruzione dell'attività.*

Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Scoperti – ***CATASTROFALI:*** *Sisma; Alluvione, inondazione, esondazione; Frana; Allagamento: 15,00%*

Franchigia - CATASTROFALI: *Business Interruption: 3 giorni* ***RESPONSABILITA' CIVILE E RICORSO TERZI DA INCENDIO:*** *€ 2.500,00*

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Arca Rischi Catastrofali è rivolto a tutte le imprese soggette all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali in conformità alla Legge 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, comma 105 - decreto 30 gennaio 2025, n. 18

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione *La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21% del Premio imponibile*

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	*Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317,* reclami@arcassicura.com. *I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere*

	inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it*
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	*Per la risoluzione delle **liti transfrontaliere** è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile*
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	***Trattamento fiscale***. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Catastrofali: 22,25%; Perdite Pecuniarie 21,25%; Responsabilità Civile 22,25%; Tutela legale 21,25%. **Tassazione delle prestazioni assicurate.** Non prevista.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ARCA ASSICURAZIONI

Arca Rischi Catastrofali
Plus

Assicurazione a tutela delle imprese

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 4
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 9
2 - Catastrofali	p. 14
3 - Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio	p. 21
4 - Tutela legale	p. 24
5 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 30
Norme di legge richiamate in polizza	p. 37
Modulo richiesta di indennizzo	p. 42

Documento redatto in conformità alle Linee guida del

Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Unipol

ARCA ASSICURAZIONI

Tutela la tua impresa dai rischi derivanti da eventi catastrofali quali **Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana** con la nuova soluzione **Arca Rischi Catastrofali Plus** di **Arca Assicurazioni**.

Puoi ampliare la copertura dagli eventi catastrofali integrando diverse garanzie opzionali, quali: **Allagamento, Merci in conto lavorazione presso terzi, Perdite pecuniarie per mancato accesso per ordinanza, Business Interruption, Responsabilità Civile e Ricorso Terzi da Incendio e Tutela legale**.

La copertura è sempre operante per il Fabbricato, Impianti, Macchinari e Attrezzature industriali e commerciali e per il Terreno.

Per ampliare la copertura della tua impresa puoi anche decidere di assicurare le merci e/o l'arredamento.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci impegniamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

ARCA ASSICURAZIONI

My ARCA

Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali.**

E per effettuare:

- La **denuncia** di un sinistro.
- **... e molto altro ancora!**

HAI BISOGNO DI AIUTO?

800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00

Invia una richiesta

Attraverso la sezione “Contattaci”
del sito www.arcassicura.it

My ARCA **è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.**

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:

Glossario

Nel testo delle Condizioni di ASSICURAZIONE si intende per:

ALLAGAMENTO: eccesso o accumulo d'acqua, anche non derivante da reti di drenaggio artificiale, in luogo normalmente asciutto, compreso il fenomeno dei FLASH FLOODS, non dovuto ad ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, rotture accidentali.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da EVENTI ATMOSFERICI naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 (settantadue) ore dalla prima manifestazione.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE: i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi i relativi sistemi di supporto; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers **esclusi smartphone, tablet e navigatori satellitari.**

ARREDAMENTO: complesso degli oggetti mobiliari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: letti, armadi, sedie, cassettiere, comodini, scrivanie, librerie, tavoli, divani, credenze, apparecchi d'illuminazione, funzionali all'attività svolta dall'ASSICURATO con **l'esclusione di quanto indicato alla definizione di IMPIANTI E MACCHINARI, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI e MERCI e di smartphone, tablet e navigatori satellitari**

ASSICURATO: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, **ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile**, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di FABBRICATO, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- **Costruzione antisismica:** FABBRICATO che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni.

- **Costruzione in cemento armato:**
  FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:
  - strutture portanti verticali in cemento armato;
  - pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
  - strutture portanti del TETTO, SOLAI, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

  È tollerato che:
  - vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;

- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera UBICAZIONE assicurata.

- **Costruzione in muratura:**
  FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:
  - strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
  - strutture portanti del TETTO, SOLAI, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

  È tollerato che vi sia:
  - la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
  - il manto esterno di copertura del TETTO totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
  - la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
  - le dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera UBICAZIONE assicurata.

- **Costruzione diversa:**
  FABBRICATO in legno o metallo o con caratteristiche diverse rispetto ad antisismico, cemento armato o muratura

CARENZA: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa.

COMPAGNIA: vedi IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

COSE PARTICOLARI: modelli e stampi.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un REATO.

COSTO DI RIMPIAZZO - VALORE INTERO: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

COSTO DI RIPRISTINO: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

DATI PERSONALI: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'UBICAZIONE, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

ESECUZIONE FORZATA: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es: pignoramento dei beni).

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione,

ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del FABBRICATO compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

FASE GIUDIZIALE: fase della VERTENZA che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE: fase della VERTENZA finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTO ILLECITO: azione o omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

FENOMENO ELETTRICO: correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

FLASH FLOODS (bombe d'acqua): rapido ALLAGAMENTO dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

FRANA: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni di acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 (settantadue) ore dalla prima manifestazione.

FRANCHIGIA: importo fisso convenuto in POLIZZA, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla SOMMA ASSICURATA e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GRANDI IMPRESE: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 (centocinquanta) milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500 (cinquecento).

IMMOBILIZZAZIONI: le IMMOBILIZZAZIONI di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

IMPIANTI E MACCHINARI: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'ASSICURATO.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: l'importo pagato all'ASSICURATO dalla compagnia di ASSICURAZIONE per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.

MAREGGIATA: agitazione del mare causata dall'azione del vento.

MAREMOTO: serie di onde di eccezionali dimensioni che si generano nelle acque marine per effetto di SISMA.

MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla SOMMA ASSICURATA.

MERCI: le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi Infiammabili e MERCI speciali, **esclusi esplodenti**. Il tutto ovunque nell'ambito dell'UBICAZIONE assicurata, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: i danni alle IMMOBILIZZAZIONI, direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali indicati dalla Legge.

PERIODO DI TOLLERANZA: il numero di giorni, indicato in POLIZZA, durante i quali la copertura assicurativa continua ad operare anche se il CONTRAENTE non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una POLIZZA con tacito rinnovo.

PERITO: esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

PIANI INTERRATI: un piano o locale del fabbricato che si trovi parzialmente o completamente ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posta in aderenza al fabbricato stesso.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo n. 1888 del Codice Civile.

PREMIO ASSICURATIVO: l'importo che il CONTRAENTE, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di ASSICURAZIONE.

PRESCRIZIONE: estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge..

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.) - COPERTURA ASSICURATIVA: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO O DI UTENTE: per PROGRAMMI IN LICENZA D'USO si intendono le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti; per programmi di utente quelli che l'ASSICURATO utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

PROPRIETARIO: la persona fisica e/o giuridica che ha il diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo del FABBRICATO indicato in POLIZZA.

REATO: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un FATTO ILLECITO, provoca ad altri un danno ingiusto

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il SINISTRO.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

SCOPERTO: importo convenuto in POLIZZA come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'ASSICURATO.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a ESPLOSIONE. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati SCOPPIO.

SMOTTAMENTO DEL TERRENO: scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

SISMA: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal SISMA nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del SISMA. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive al primo evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo SINISTRO**;**

SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del FABBRICATO, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

SPESE DI GIUSTIZIA: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

SPESE DI SOCCOMBENZA: le spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte.

SOMMA ASSICURATA: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE in relazione alle garanzie prestate.

TERRENI: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il FABBRICATO dagli EVENTI ATMOSFERICI, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO: autorizzazione al progetto di ricostruzione - ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo - presentato dal PROPRIETARIO dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile.

UBICAZIONE: la localizzazione dell'insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente i TERRENI pertinenziali. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'ASSICURATO per la relativa attività d'impresa come descritta in POLIZZA.

VALORE DI RICOSTRUZIONE O VALORE A NUOVO: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del FABBRICATO con beni equivalenti per materiali, tipologia, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, dimensioni e funzionalità**.**

VALORI: denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito ed in genere carta rappresentante un valore.

VERTENZA: il conflitto di pretese tra ASSICURATO e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

1 Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 - Oggetto del contratto
Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO per le garanzie acquistate a protezione dei beni assicurati dagli eventi che possono accadere nel corso della durata ed entro le somme assicurate riportate in POLIZZA, **in conformità a quanto disposto dal Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riporta il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di ASSICURAZIONE dei rischi catastrofali ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, comma 105.**

Art. 2 - Operatività del contratto
Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA al momento della sottoscrizione del contratto e **valgono esclusivamente** per i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in POLIZZA.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto
Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.
Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE **resta sospesa** dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto[1]
La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata in POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, **in assenza di disdetta** da parte del CONTRAENTE o da parte della COMPAGNIA, la durata viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto
La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

---

[1] **La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?**
Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annuale e il contraente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà senza copertura.

Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio[2]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamento messi a disposizione dall'intermediario.
Per il pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, **autorizza la banca**, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L'eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.
Il PREMIO può essere frazionato semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente o mensilmente.
Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, all'atto di sottoscrizione della POLIZZA,** il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l'importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il CONTRAENTE comincerà a pagare l'importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del CONTRAENTE 11 (undici) rate così suddivise: 1 (una) rata alla sottoscrizione + 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, le somme assicurate per i beni: FABBRICATO, IMPIANTI E MACCHINARI, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI e MERCI sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate e il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, il valore indicato in POLIZZA per i beni: FABBRICATO, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI e MERCI rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Adeguamento del premio per modifica tariffaria

Nel caso in cui il PREMIO di rinnovo, a seguito di una modifica tariffaria, sia superiore a quello corrisposto per l'annualità in corso, la COMPAGNIA provvederà a comunicare al CONTRAENTE il nuovo PREMIO entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza. In tal caso, in via del tutto eccezionale e se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, il CONTRAENTE ha facoltà di recedere dal contratto inviando disdetta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza mediante comunicazione a mezzo

---

[2] Cos'è il premio?
Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

raccomandata ovvero, in caso di addebito permanente del PREMIO in conto corrente, mediante la revoca dell'autorizzazione a tale addebito entro la data di scadenza del contratto.

Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 13 - Aggravamento del rischio
L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.
Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 14 - Diminuzione del rischio
L'ASSICURATO o il CONTRAENTE sono tenuti a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 15 - Modifiche al contratto
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati
Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita e i beni assicurati si trovino in una nuova UBICAZIONE, sempre nel territorio italiano, l'ASSICURAZIONE è prestata, entro le somme assicurate, nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 (sette) giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova UBICAZIONE dell'attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine l'ASSICURAZIONE opera solo per il nuovo indirizzo.
Nel caso in cui il trasferimento alla nuova UBICAZIONE comporti un aggravamento di RISCHIO vale quanto disposto dall'Art. 13 Aggravamento del rischio.

Art. 17 - Abbinabilità delle garanzie
Le garanzie base, sempre operanti, sono:
- SISMA;
- ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
- FRANA.

La copertura potrà essere ulteriormente ampliata con le garanzie opzionali:
- ALLAGAMENTO;
- MERCI temporaneamente in conto lavorazione presso terzi;
- Business Interruption;

- Perdite pecuniarie per mancato accesso per ordinanza;
- Responsabilità civile e ricorso terzi da INCENDIO;
- Tutela legale.

Il prodotto inoltre prevede quali beni assicurati sempre obbligatori FABBRICATO, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI E TERRENO.

Sarà possibile, in via opzionale, assicurare anche MERCI e ARREDAMENTO, come da tabella sotto riportata

Garanzia	Vendibilità	Garanzia/Partita propedeutica
Sisma Beni: Fabbricato; Impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali; Terreno	Obbligatoria	-
Sisma Beni: Merci; Arredamento	Opzionale	-
Alluvione, inondazione, esondazione Beni: Fabbricato; Impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali; Terreno	Obbligatoria	-
Alluvione, inondazione, esondazione Beni: Merci; Arredamento	Opzionale	-
Frana Beni: Fabbricato; Impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali; Terreno	Obbligatoria	-
Frana Beni: Merci; Arredamento	Opzionale	
Allagamento Per tutte le partite	Opzionale	Garanzia: Alluvione, Inondazione, Esondazione
Merci temporaneamente in conto lavorazione presso terzi	Opzionale	Bene: Merci
Business Interruption	Opzionale	-
Perdite pecuniarie per mancato accesso per ordinanza	Opzionale	-
Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio	Opzionale	-
Tutela legale	Opzionale	Garanzia: Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio

La garanzia Tutela legale sarà trasversale per p.iva, mentre tutte le altre garanzie saranno selezionabili per singola UBICAZIONE di RISCHIO.

Art. 18 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive
Per le condizioni di assicurabilità del FABBRICATO si fa riferimento al glossario di POLIZZA alla voce CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

Art. 19 - Altre assicurazioni
In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 20 - Foro competente
Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 21 - Ispezione cose assicurate
La COMPAGNIA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, **l'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 - Sanzioni economiche
La COMPAGNIA non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un SINISTRO o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al RISCHIO di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di ASSICURAZIONE.

2 Catastrofali

COSA È ASSICURATO

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

a) SISMA (sempre operante);
b) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE (sempre operante);
c) FRANA (sempre operante);
d) ALLAGAMENTO (operante solo se richiamata in POLIZZA).

L'ASSICURAZIONE è prestata per i beni assicurati indicati in POLIZZA secondo quanto indicato all'Art. 17 - Abbinabilità delle garanzie.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti a evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

e) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila);**
f) per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO con il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

Art. 25 - Beni assicurati

I beni che è possibile assicurare sono:

a) FABBRICATO;
b) IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI;
c) TERRENO;
d) MERCI (opzionale);
e) ARREDAMENTO (opzionale).

Sono assicurabili gli immobili (fabbricati) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili (fabbricati) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Art. 26 - Estensioni automaticamente operanti

A integrazione di quando previsto dall'Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali", sono compresi in garanzia:

a) **i danni consequenziali:** i danni materiali conseguenti agli eventi di cui all'Art. 25 - Beni assicurati lettere a), b), c), d) ed e) se indicati in POLIZZA, e causati da:
   - INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, sviluppo di fumi, gas, vapori;
   - mancata produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
   - mancato funzionamento di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
   - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
b) **i guasti causati ai beni assicurati,** se indicati in POLIZZA, **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'ASSICURATO o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di POLIZZA.

Art. 27 - Beni in uso all'imprenditore, di proprietà di terzi

Relativamente ai beni in uso all'imprenditore, di proprietà di terzi, gli stessi devono intendersi integralmente assicurati.

Se già coperti da apposita ASSICURAZIONE per gli eventi di cui all'Art. 24 - Oggetto dell'ASSICURAZIONE "Catastrofali", la COMPAGNIA concorrerà nel pagamento dell'INDENNIZZO per la parte eventualmente non coperta (fermi restando limiti, franchigie e/o scoperti previsti in POLIZZA). Rimangono in ogni caso ferme tutte le rimanenti disposizioni previste nella presente POLIZZA.

Art. 28 - Beni all'aperto
Si intendono in garanzia, in conseguenza di SINISTRO indennizzabile, anche gli IMPIANTI E MACCHINARI, considerati fissi per natura e destinazione, posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda.

Art. 29 - Beni presso terzi e presso fiere, mostre e mercati
Si intendono in garanzia i MACCHINARI E LE ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI che si trovino presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in POLIZZA:
- in relazione alla tipologia di attività esercitata dall'assicurato
- in semplice deposito
- presso mostre, fiere e mercati (esclusi mercati ambulanti all'aperto)

purché nell'ambito della Repubblica Italiana e in conseguenza di SINISTRO indennizzabile (fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singole garanzie).

In caso di Sinistro, l'ASSICURATO o il CONTRAENTE dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione di tali beni.

COME PERSONALIZZARE [3]

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 30 - Merci temporaneamente in conto lavorazione presso terzi
Con la presente estensione di garanzia sono assicurate le MERCI temporaneamente in conto lavorazione presso terzi con il limite del 10% della SOMMA ASSICURATA alla partita MERCI con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro e annualità assicurativa. La garanzia può essere acquistata solo nel caso in cui sia presente in POLIZZA la partita MERCI.

Art. 31 - Business Interruption
La COMPAGNIA riconosce, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività causata da SINISTRO indennizzabile, una diaria giornaliera il cui importo è indicato in POLIZZA, per le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'impresa assicurata, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.
Il pagamento dell'INDENNIZZO verrà effettuato dal 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui il SINISTRO si è verificato. La presente copertura è unica anche in caso di concomitanza di eventi ed è prestata con il limite massimo indennizzabile di 60 (sessanta) giorni per SINISTRO e annualità assicurativa.
Tale garanzia è prestata senza scoperti.

Art. 32 - Perdite pecuniarie per mancato accesso per ordinanza
La COMPAGNIA riconosce una diaria giornaliera, qualora a seguito di un'ordinanza emessa da un'autorità pubblica, l'ASSICURATO sia impossibilitato a: svolgere l'attività d'impresa; accedere ad un luogo usualmente utilizzato per l'attività d'impresa o usufruire dei servizi utili all'impresa, in

[3] **Cosa trovo in questa sezione?**
Nella parte "Come personalizzare" (presente anche in altre sezioni) è possibile scegliere delle garanzie aggiuntive che ampliano la copertura assicurativa.
Il contraente può comunque decidere di preferire una copertura essenziale, senza le garanzie aggiuntive, sufficientemente ampia ma più economica.

conseguenza di uno degli eventi catastrofali indicati in POLIZZA. Tale garanzia opera in assenza di danni diretti prodotti dagli stessi eventi catastrofali al FABBRICATO.
La copertura **non è operante quando il mancato accesso è derivante dall'impraticabilità delle vie di comunicazione all'attività assicurata**.
La copertura è prestata con una diaria giornaliera di € 300,00 (trecento) dal giorno di emissione dell'ordinanza, con il limite di 30 (trenta) gg per sinistro e per annualità assicurativa.
Tale garanzia è prestata senza scoperti e/o franchigie.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 33 - Beni non compresi in garanzia

L'ASSICURAZIONE non comprende:

1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale inerente l'attività assicurata), VALORI (o carte valore) in genere;
2) affreschi, quadri, dipinti, arazzi, statue, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo ed in ogni caso esclusi i preziosi;
3) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, salvo che rientrino nel COSTO DI RIPRISTINO, ossia i necessari lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del TERRENO (qualora assicurato), ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
4) animali in genere, serre e serre a tunnel;
5) argini, dighe, tunnel, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, inoltre, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'UBICAZIONE;
6) linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalle ubicazioni assicurate, linee ferroviarie fuori dal perimetro aziendale;
7) natanti, imbarcazioni, aeromobili di qualsiasi tipo e droni;
8) ciclomotori e veicoli e/o altri veicoli soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
9) beni assicurati con la presente POLIZZA durante i mercati ambulanti all'aperto;
10) MERCI già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
11) dati e PROGRAMMI IN LICENZA D'USO.

Art. 34 - Imprese non assicurabili e rischi esclusi

Non sono assicurabili le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del Codice Civile.

Inoltre, non sono compresi in garanzia i danni:

1) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
2) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
3) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento graduale o accidentale e/o contaminazione graduale o accidentale;
4) causati da atti di guerra (dichiarata o non), insurrezione, occupazione militare, invasione requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
5) di smarrimento, FURTO, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata L'ASSICURAZIONE;
6) di FENOMENO ELETTRICO da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata L'ASSICURAZIONE;
7) causati da atti dolosi in genere compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
8) ai beni all'aperto, eccetto quelli fissi per natura e destinazione e salvo quanto rientrante nell'obbligo assicurativo, secondo le disposizioni della Legge e delle norme attuative;

9) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali", punto f);
10) non espressamente richiamati nella presente POLIZZA o che abbiano coinvolto beni non assicurati con la presente POLIZZA, i danni alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento e determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, i danni di natura estetica o decorativa, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di POLIZZA;
11) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
12) subiti dalle MERCI per mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
13) direttamente o indirettamente derivanti da perdita, alterazione, distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione di dati, programmi codificati o software e/o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati.

Art. 35 - Rischi esclusi specifici

Oltre quanto previsto dall'Art. 34 - Imprese non assicurabili e rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

Sisma (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali", lettera a)

1) causati da ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
2) causati da ALLAGAMENTO, MAREGGIATA, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
3) causati da FRANA, valanghe e slavine;
4) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
5) causati da MAREMOTO.

Alluvione, inondazione, esondazione (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali" lettera b)

1) causati da MAREGGIATA, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, FLASH FLOODS, variazione della falda freatica;
2) casati da FRANA, SISMA, bradisismo, eruzioni vulcaniche, MAREMOTO, valanghe e slavine, cedimento o SMOTTAMENTO DEL TERRENO;
3) da eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
4) a cose mobili all'aperto, fermo quanto previsto all'Art. 34 - Imprese non assicurabili e rischi esclusi, punto 8);
5) alle MERCI la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm dal pavimento, salvo quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;
6) alle MERCI poste in locali interrati o seminterrati;

Frana (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali" lettera c)

1) causati da SISMA, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, eruzioni vulcaniche, MAREMOTO, valanghe e slavine, bradisismo e subsidenza;
2) causati da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal Terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del TERRENO stesso;
3) a cose mobili all'aperto, fermo quanto previsto all'Art. 34 - Imprese non assicurabili e rischi esclusi, punto 8);
4) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
5) da cedimento del TERRENO, se non causato da FRANA.

Allagamento (Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali" lettera d)

1) da bagnamento a seguito di traboccamento di gronde e pluviali;
2) alle MERCI poste in locali interrati o seminterrati;

3) causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
4) a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli EVENTI ATMOSFERICI;
5) alle MERCI la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm dal pavimento, salvo quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;
6) causati da colaggio da impianti automatici di estinzione;
7) causati da rottura di impianti idrici, igienici e tecnici;
8) causati da ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
9) esclusi i beni indicati all' Art. 29 - Beni presso terzi e presso fiere o mostre.

Per le garanzie sopra indicate, gli eventi verificatisi nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo SINISTRO.

Business Interruption (Art. 31)
1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
2) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
3) difficoltà di reperimento delle MERCI o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 36 - Valore delle cose assicurate
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene indicato in POLIZZA, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del SINISTRO è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) FABBRICATO: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il FABBRICATO assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'UBICAZIONE, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
b) IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: si stima il COSTO DI RIMPIAZZO delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
c) TERRENO: si stima il COSTO DI RIPRISTINO pari al valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del TERRENO ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato; l'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**;
d) MERCI: si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le MERCI, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del SINISTRO e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
e) ARREDAMENTO: si stima il valore in relazione a natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali, corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del SINISTRO e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Art. 37 - Limiti di indennizzo
Per ogni SINISTRO indennizzabile, salvo ove diversamente indicato, la COMPAGNIA applicherà **uno SCOPERTO del 15% del danno.**

Art. 38 - Beni di terzi in uso all'imprenditore
Qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO sia conduttore e/o utilizzatore di beni di terzi, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste a favore anche del PROPRIETARIO (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile del conduttore e/o utilizzatore.

Art. 39 - Operatività della garanzia
L'ASSICURAZIONE vale per l'UBICAZIONE indicata in POLIZZA.
È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'UBICAZIONE assicurata rientri nelle definizioni di FABBRICATO e di CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE indicate nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore del PROPRIETARIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA, come previsto all'Art. 38 - Beni di terzi in uso all'imprenditore.

Inoltre, il CONTRAENTE dichiara che i beni assicurati non sono danneggiati in forma evidente e visibile da eventi sismici, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane o allagamenti precedenti.
Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine dell'assicurabilità del FABBRICATO per la presente Sezione.

Art. 40 - Estensione territoriale
L'ASSICURAZIONE è operante per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'ASSICURAZIONE è valida per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

Per una sintesi dei limiti di indennizzo della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Catastrofali

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Scoperto/ minimo per sinistro	Somma assicurata
Sisma; Alluvione, inondazione, esondazione; Frana; Allagamento (Art. 24 lettere a) b) c) d) ed e))	Scoperto 15%	Somma assicurata indicata in polizza
Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 24 lettera e))	-	Fino al10% dell'indennizzo con il massimo € 20.000,00
Riprogettazione del fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione (Art. 24 lettera f)	-	Fino al10% dell'indennizzo con il massimo € 10.000,00
Danni consequenziali (Art. 26 lettera a)	-	Somma assicurata indicata in polizza
Guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità (Art. 26 lettera b)	-	Somma assicurata indicata in polizza
Merci temporaneamente in conto lavorazione presso terzi (Art. 30)	-	10% somma assicurata Merci con il massimo di € 50.000,00
Business Interruption (Art. 31)	Franchigia 3 giorni	Somma assicurata indicata in polizza
Perdite pecuniarie per mancato accesso per ordinanza (Art.32)	-	€ 300,00 per massimo 30 giorni

3 Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio

COSA È ASSICURATO

Art. 41 - Oggetto della garanzia "Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio"

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nei limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA, per SINISTRO e per anno assicurativo, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a beni mobili e immobili di terzi, in conseguenza di un fatto accidentale inerente alle coperture catastrofali prestate in POLIZZA.
L'ASSICURAZIONE è inoltre operante per la responsabilità civile relativa all'ASSICURATO per i danni cagionati a beni mobili e immobili di terzi derivanti da INCENDIO di beni dell'ASSICURATO, connessi alle coperture catastrofali prestate.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 42 - Soggetti non considerati "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE R.C.T.:

1) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
2) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
3) le società le quali rispetto all'ASSICURATO siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
4) gli addetti all'attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'ASSICURAZIONE.

Art. 43 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile

L'ASSICURAZIONE R.C.T. non comprende i danni:

1) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
3) conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
4) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
5) alle cose che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate;
6) alle cose in costruzione;
7) conseguenti a inquinamento graduale e/o accidentale dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento graduale e/o accidentale, infiltrazione, contaminazione di acque, TERRENI o colture; impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
8) a cose altrui derivanti da INCENDIO salvo quanto previsto all'Art. 41 - Oggetto della garanzia "Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio"

9) da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, MAREMOTO, MAREGGIATA, marea, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazione della falda freatica, valanghe, slavine, movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra, cedimento del terreno se non causato da FRANA, eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
10) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: *punitive or exemplary damages*) e/o sanzionatorio;
11) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO e non direttamente derivantigli dalla legge;
12) alle persone e agli animali;
13) da interruzione o sospensione di attività di terzi:
14) derivanti da fabbricati non conformi a quanto indicato all'Art. 25 - Beni assicurati.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 44 - Franchigia
Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà **una FRANCHIGIA di € 2.500,00 (duemilacinquecento)**.

Art. 45 - Pluralità di assicurati
Il MASSIMALE stabilito in POLIZZA per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.

Art. 46 - Estensione territoriale
L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Franchigia	Massimo indennizzo
Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio (Art. 41)	€ 2.500,00	Massimale

4 Tutela legale

COSA È ASSICURATO

Art. 47 - Oggetto della garanzia "Tutela legale"

La COMPAGNIA, alle condizioni e nei limiti di € 20.000,00 (ventimila) per caso assicurativo e di € 80.000,00 (ottantamila) per anno, assicura le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della VERTENZA;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- SPESE DI SOCCOMBENZA poste a carico dell'ASSICURATO a conclusione di un giudizio;
- spese di ESECUZIONE FORZATA, fino a due tentativi;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato;
- compensi dei periti;
- SPESE DI GIUSTIZIA;
- spese di indagine svolte dall'avvocato difensore in sede penale.

I compensi e le spese sono garantiti anche per:

- l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva;
- la testimonianza o la dichiarazione come persona informata sui fatti, resa dall'ASSICURATO poi indagato penalmente;
- la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE in sede penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio**.

Art. 48 - Soggetti assicurati e ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie previste dal successivo art. 49 - Garanzie prestate operano solo con riferimento ai beni assicurati (FABBRICATO/TERRENO/IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI e, se presenti in POLIZZA, MERCI e ARREDAMENTO), entro i massimali indicati ed in relazione al verificarsi di un SINISTRO inteso quale:

a) SISMA;
b) FRANA;
c) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
d) ALLAGAMENTO (se presente in POLIZZA).

I beni devono trovarsi nell'ambito delle ubicazioni indicate in POLIZZA, salvo che si trovino presso terzi in relazione alla tipologia di attività esercitata dall'assicurato.
Le garanzie operano per vertenze relative a eventi catastrofali avvenuti dopo la stipula della POLIZZA anche se è dichiarato lo stato di calamità naturale o di allarme.
Sono assicurabili gli immobili (fabbricati) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili (fabbricati) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Art. 49 - Garanzie prestate

La COMPAGNIA copre le spese legali di cui all'art. 47 - Oggetto della garanzia "Tutela legale", esclusivamente con riferimento a vertenze relative a:

a) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;

b) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi. Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.
La garanzia opera se:
- l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato;
- il REATO è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di REATO o perché il fatto non è previsto dalla legge come REATO;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- il REATO si estingue per PRESCRIZIONE.

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o sentenza di assoluzione.
La garanzia **non opera nei casi di estinzione del REATO per qualsiasi altra causa.**
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

c) le spese per presentare ricorso al TAR in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO", ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal PROPRIETARIO dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile post evento catastrofale. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
La prestazione opera a favore dell'ASSICURATO esercente l'attività imprenditoriale.

d) le garanzie sottoelencate operano a condizione che i soggetti di cui ai punti a seguire siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in tema di eventi catastrofali ed in ogni caso sia stata verificata da parte del CONTRAENTE della presente POLIZZA l'esistenza di una POLIZZA di RC professionale in capo a tali soggetti a cui viene conferito un incarico inerente alla gestione delle problematiche scaturite dall'evento catastrofale.
Sono coperte le spese sostenute:
- per le vertenze contrattuali con i professionisti, progettisti, consulenti e fornitori d'opera e di materiali inerenti alla:
  - ricostruzione ex novo
  - restauro
  - risanamento conservativo
  - ristrutturazione dell'immobile colpito dall'evento catastrofale
  - riparazione e/o sostituzione, al ripristino dei beni assicurati
  - delocalizzazione dell'attività produttiva e al contratto di deposito presso terzi del contenuto ASSICURATO per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- per le vertenze contrattuali con i fornitori relativamente alla demolizione, allo smaltimento, allo sgombero ed al trasporto dei residui del FABBRICATO e del contenuto alla più vicina discarica con esclusione dei materiali radioattivi di cui D.lgs. 230/95 e art. 1916 Codice civile;
- per le vertenze contrattuali relativi allo sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno colpito da catastrofe naturale.

Tutta la presente prestazione di cui al punto d) opera a favore dell'ASSICURATO esercente l'attività imprenditoriale, purché il valore in lite sia superiore ad € 3.000,00 (tremila).

e) le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i professionisti ed i progettisti, che siano identificabili ed ancora operativi, inerenti alla costruzione, ricostruzione ex novo, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione dell'immobile successivamente danneggiato dall'evento calamitoso a causa del fatto che l'opera non risulta essere stata eseguita a regola d'arte.
Tale garanzia opera solo in presenza di una perizia incontrovertibile effettuata:
- su incarico della COMPAGNIA quale assicuratore della presente POLIZZA

- da parte di ARAG nel caso in cui in cui l'ASSICURATO intenda agire:
  - contro i professionisti per ottenere la differenza tra il costo del danno pagato dalla COMPAGNIA ed il danno effettivo;
  - nel caso voglia recuperare il costo sostenuto se sono presenti scoperti o franchigie nella presente POLIZZA, che evidenzi una specifica responsabilità dei professionisti e dei progettisti di cui sopra che siano identificabili ed ancora operativi.

Le spese peritali sono garantite con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO.
Qualora sia l'ASSICURATO a presentare direttamente una perizia di parte, farà fede la perizia rilasciata dal PERITO nominato dalla COMPAGNIA o da ARAG.
Nel caso di disaccordo tra il PERITO nominato dall'ASSICURATO e quello nominato dalla COMPAGNIA o ARAG, la decisione può essere affidata ad un PERITO terzo, scelto di comune accordo dalle parti. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese del PERITO quale che sia l'esito.

f) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE:
   - in caso di FURTO, ad opera di soggetti individuati, di beni facenti parte del Contenuto assicurato colpito da SINISTRO di cui alla Sezione 2 - Catastrofali;
   - in caso di danno subito ai beni assicurati quali conseguenza diretta del comportamento di terzi. La garanzia opera solo ed esclusivamente se, a seguito di una perizia, risulta che il danno subito ai beni assicurati sia effettivamente una conseguenza diretta del comportamento attivo e omissivo di terzi.

   Le spese peritali sono garantite con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO.
   La presente prestazione opera a favore dell'ASSICURATO esercente l'attività imprenditoriale.

g) le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati o dai beni e/o TERRENI degli assicurati. Sono compresi i danni causati a persone e ad animali.
   La garanzia opera dopo l'esaurimento del MASSIMALE dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese legali.
   La garanzia opera a primo RISCHIO nei casi in cui la POLIZZA di responsabilità civile:
   - non copre il SINISTRO nel merito o perché è escluso, o perché il danno è inferiore alla FRANCHIGIA;
   - paga l'intero MASSIMALE per risarcire il danno; in questo caso ARAG paga le spese successive;
   - non opera perché l'ASSICURATO non è responsabile.

   La COMPAGNIA copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali.
   La garanzia non opera se l'ASSICURAZIONE di responsabilità civile non interviene perché:
   - copre il danno ma non paga le spese legali, ad esempio, per violazione del patto di gestione lite o perché liquida il danno senza esaurire il massimale;
   - il SINISTRO è denunciato oltre i termini di PRESCRIZIONE.

   L'ASSICURATO deve fornire il riscontro ricevuto dall'assicuratore di responsabilità civile.
   In tale garanzia la copertura delle spese peritali rimane a carico della Sezione 3 - Responsabilità civile e ricorso terzi da INCENDIO ad eccezione dei casi in cui la presente POLIZZA di Tutela Legale opera a primo RISCHIO con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO.

h) le spese legali sostenute per le vertenze avverso il provvedimento con cui viene dichiarato inagibile l'immobile assicurato con la presente POLIZZA.
   La garanzia opera solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia una perizia, autorizzata da ARAG, ed incontrovertibile che accerti la piena agibilità della struttura/ immobile in oggetto.
   Le spese peritali sono garantite con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO.
   Qualora sia l'ASSICURATO a presentare direttamente una perizia di parte, farà fede la perizia rilasciata dal PERITO nominato da ARAG.
   Nel caso di disaccordo tra il PERITO nominato dall'ASSICURATO e quello nominato dalla COMPAGNIA o ARAG, la decisione può essere affidata ad un PERITO terzo, scelto di comune accordo dalle parti.
   Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese del PERITO quale che sia l'esito.

i) le spese legali sostenute dall'ASSICURATO esercente l'attività imprenditoriale nel caso in cui, il PROPRIETARIO dei beni, a cui spetta l'eventuale INDENNIZZO in caso di evento catastrofale, non utilizzi gli importi liquidati dall'assicuratore, per il ripristino degli stessi beni danneggiati o periti della loro funzionalità o in caso di inadempimento di tale obbligo, non provveda a versare una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'INDENNIZZO percepito dal PROPRIETARIO.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 50 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una VERTENZA, la COMPAGNIA non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato stabiliti con patti di quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato duplicati in presenza di un avvocato domiciliatario
- spese di trasferta, compresa l'indennità
- spese di ESECUZIONE FORZATA oltre il secondo tentativo per SINISTRO
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione non è obbligatoria
- derivanti da oneri fiscali diversi dalle SPESE DI GIUSTIZIA
- da sanzioni pecuniarie
- spese sostenute dalle parti civili costituite in causa contro l'ASSICURATO in sede penale
- spese non concordate con ARAG
- spese ripetibili dalla controparte

ARAG, inoltre, non copre:

- le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE se non è gestita da ARAG
- le spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del PERITO o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG

Art. 51 - Rischi esclusi

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

1) materia fiscale o amministrativa;
2) tumulti popolari, serrate, scioperi, sommosse popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, eventi bellici, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
3) esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, danni genetici causati dall'ASSICURATO;
4) brevetto, marchio, diritti di autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
5) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, natanti da diporto, navi, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato o su funi metalliche;
6) fatti dolosi del CONTRAENTE e/o ASSICURATO;
7) inquinamento graduale e/o accidentale dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento graduale e/o accidentale, infiltrazione, contaminazione di acque, TERRENI o colture; impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
8) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
9) vertenze con la COMPAGNIA;
10) vertenze con il distributore che intermedia il presente contratto;
11) azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa;
12) eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza, da MAREMOTO, tsunami, mareggiate, onde anomale, maree anche se conseguenti a SISMA e ad altre calamità naturali;
13) eventi naturali quali:
    - bufere;

- cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare;
- gelo;
- grandine, pioggia e neve;
- uragani;

salvo che non ne derivi altro evento indennizzabile ai sensi della presente POLIZZA;

14) a danni ai beni assicurati che non siano direttamente causati dall'azione del SISMA, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, FRANA e ALLAGAMENTO;
15) a danni indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
16) ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata;
17) multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del FABBRICATO;
18) relative al collaudo del Contenuto assicurato non danneggiato e danneggiato dalle Catastrofi naturali;
19) vertenze nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici territoriali;
20) danni da interruzione dell'attività.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 52 - Limiti di copertura

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.
La garanzia vertenze con i fornitori copre le spese sostenute se il valore in lite è superiore a € 3.000,00 (tremila).

Art. 53 - Operatività delle garanzie in presenza della garanzia di cui alla Sezione 2 - Responsabilità civile e ricorso terzi da incendio

Se un assicuratore di responsabilità civile ha gestito la lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie operano dopo l'esaurimento del MASSIMALE dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile.

🔎 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Tutela legale

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia	Franchigia/ Valore in lite	Massimo indennizzo/Limite numerico
Spese legali (Art. 47)	-	€ 20.000,00 per caso assicurativo e di € 80.000,00 per anno Un avvocato per ogni grado di giudizio
Spese per le vertenze contrattuali con i professionisti, progettisti, consulenti e fornitori d'opera e di materiali (Art. 49, punto d)	Valore in lite superiore a € 3.000,00	
Spese per le vertenze contrattuali ante evento calamitoso (Art. 49, punto e)	-	Spese peritali garantite con il limite di € 5.000,00 per sinistro
Spese per danni subiti (Art. 49, punto f)	-	Spese peritali garantite con il limite di € 5.000,00 per sinistro
Spese di resistenza per danni extracontrattuali (Art. 49, lettera g)	-	Limite € 5.000 per sinistro
Vertenze avverso il provvedimento di inagibilità (Art. 49, lettera h)		Spese peritali garantite con il limite di € 5.000,00 per sinistro

5 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 54 - Denuncia del sinistro alla Compagnia
L'ASSICURATO/CONTRAENTE deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare immediatamente avviso del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343. Entro 10 (dieci) giorni da quello in cui si è verificato il SINISTRO o ne è venuto a conoscenza, l'ASSICURATO/CONTRAENTE invia denuncia scritta utilizzando il modulo presente all'interno delle condizioni di ASSICURAZIONE, tramite email all'indirizzo sinistri@arcavita.it.

Inoltre, **l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve:**

- mettere a disposizione della COMPAGNIA e del PERITO incaricato la documentazione comprovante le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE del FABBRICATO (antisismica, cemento armato, muratura o costruzione diversa) e l'indicazione dell'eventuale presenza di PIANI INTERRATI;
- fornire alla COMPAGNIA una distinta particolareggiata delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi derivanti dall'evitare o diminuire il danno e dare indicazione del rispettivo valore;
- fornire, a richiesta della COMPAGNIA, il contratto con il costruttore o il venditore delle cose assicurate e/o il contratto di assistenza tecnica per APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE.

La denuncia di SINISTRO deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la SOMMA ASSICURATA e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente.

Art. 55 - Denuncia del sinistro all'autorità giudiziaria
L'ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, ovvero in caso di dolo, nei 2 (due) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di POLIZZA.
Copia delle dichiarazioni devono essere trasmesse alla COMPAGNIA.

Art. 56 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.**
L'ASSICURATO, inoltre, deve:

a) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
b) a richiesta della COMPAGNIA fornire il contratto con il costruttore o il venditore delle cose assicurate e/o il contratto di assistenza tecnica per APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE.

Art. 57 - Inadempimento degli obblighi
L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. 58 - Limite di indennizzo
La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della SOMMA ASSICURATA pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 59 - Pagamento dell'indennizzo
La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora prevista dalla gestione del SINISTRO stesso.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del SINISTRO, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il SINISTRO non sia stato determinato da dolo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE, dei relativi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata.

Art. 60 - Esagerazione dolosa del danno
L'ASSICURATO/CONTRAENTE che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'INDENNIZZO.

Art. 61 - Mediazione
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

Art. 62 - Verifica dello stato delle cose assicurate
La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO/CONTRAENTE. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e L'ASSICURATO/CONTRAENTE stesso.

Art. 63 - Determinazione del danno
L'ammontare del danno si determina:
- per FABBRICATO: la garanzia è prestata nella forma VALORE A NUOVO:
  1) ai fini del presente articolo, il termine VALORE A NUOVO indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del FABBRICATO assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati a alcune parti del FABBRICATO stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate;
  2) in caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare DELL'INDENNIZZO si dovrà procedere come segue:
     a) si determinerà il valore del FABBRICATO, stimando il VALORE A NUOVO e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'UBICAZIONE, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");

b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del SINISTRO, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
c) qualora la SOMMA ASSICURATA risulti inferiore al VALORE A NUOVO, L'INDENNIZZO verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la SOMMA ASSICURATA e il VALORE A NUOVO;
d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di INDENNIZZO previsti dal contratto.

3) qualora la ricostruzione del FABBRICATO e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 18 (diciotto) mesi dalla liquidazione dell'INDENNIZZO di cui al punto 2), la COMPAGNIA si impegna a corrispondere un INDENNIZZO supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale INDENNIZZO supplementare sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte dell'ASSICURATO della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 18 (diciotto) mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la SOMMA ASSICURATA sia risultata inferiore al VALORE A NUOVO, l'INDENNIZZO supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la SOMMA ASSICURATA e il VALORE A NUOVO. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione dell'INDENNIZZO supplementare, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4) resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
5) la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la COMPAGNIA.

- per IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, MERCI E ARREDAMENTO all'Art. 36 - Valore delle cose assicurate lettere b), d) e e): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per COSE PARTICOLARI: determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico;
- per TERRENO: deducendo dal valore assicurato il valore del TERRENO illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale come previste dal Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 64 - Titoli di credito

Per i Titoli di credito rimane stabilito che:
- la COMPAGNIA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze (se previste);
- l'ASSICURATO deve restituire alla COMPAGNIA l'INDENNIZZO per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'ASSICURAZIONE vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 65 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Liquidazione anticipata parziale a seguito di eventi calamitosi (art. 23 della legge del 18 marzo 2025 n. 40).

L'ASSICURATO, che abbia stipulato una POLIZZA assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 2 - legge n. 40 18/03/2025, può richiedere, nel limite del 30% del suo ammontare, l'immediata liquidazione del danno complessivamente indennizzabile ai sensi della POLIZZA, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta, a cui dovrà essere allegata la predetta perizia asseverata, deve essere inviata alla COMPAGNIA, entro 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, all'indirizzo pec arcasinistri@pec.unipol.it o tramite lettera raccomandata

all'indirizzo di via del Fante n. 21 - 37122 Verona.
La COMPAGNIA:

- entro i termini previsti dalla normativa effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- entro i termini previsti dalla normativa se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di POLIZZA;
- se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la COMPAGNIA provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa.

Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della POLIZZA.
Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla POLIZZA.

Nel caso in cui non sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, trascorsi 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, l'ASSICURATO ha il diritto di ottenere dalla COMPAGNIA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto SULL'INDENNIZZO, pari al 50% dell'INDENNIZZO minimo che dovrebbe essere pagato per il SINISTRO stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'ASSICURATO contestazioni in merito all'indennizzabilità del SINISTRO stesso da parte della COMPAGNIA e che L'INDENNIZZO complessivo raggiunga un importo pari ad almeno € 50.000,00 (cinquantamila). L'acconto sull'INDENNIZZO dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata in base al VALORE A NUOVO, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. **L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del SINISTRO.**

Art. 66 - Mandato dei periti
La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.
Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio PERITO, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.
I periti devono:

a) accertare per quanto possibile, circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'ASSICURATO" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio PERITO, quelle del terzo PERITO sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.
La perizia collegiale è valida anche se un PERITO si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 67 - Assicurazione parziale
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore delle cose al momento del SINISTRO, secondo quanto stabilito **agli Artt. 36 - Valore delle cose assicurate, 37 - Limiti di indennizzo e 63 -**

Determinazione del danno, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO.

Art. 68 - Deroga alla proporzionale
A parziale deroga di quanto disposto **dall'Art. 67 - Assicurazione parziale**, si conviene tra le Parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale qualora la SOMMA ASSICURATA, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del SINISTRO. Invece, nel caso in cui la SOMMA ASSICURATA maggiorata del 20% fosse comunque inferiore al valore risultante al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la SOMMA ASSICURATA, così maggiorata, e il valore risultante al momento del SINISTRO.
Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 5.000,00 (cinquemila) non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'ASSICURAZIONE fosse prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Nell'effettuare la valutazione del SINISTRO ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in POLIZZA.

Art. 69 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.
L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 – TUTELA LEGALE

Art. 70 - Quali obblighi ha l'assicurato
Nella fase di denuncia del SINISTRO:
- la denuncia del SINISTRO deve essere presentata tempestivamente alla COMPAGNIA e/o ad ARAG nel momento in cui l'ASSICURATO ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della POLIZZA o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso RISCHIO;
- l'ASSICURATO ha l'obbligo di informare la COMPAGNIA e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative;
- il CONTRAENTE ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di tutela legale.

Nella fase di gestione del SINISTRO: per valutare la copertura assicurativa della FASE GIUDIZIALE, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire.
L'ASSICURATO ha l'obbligo di comunicare alla COMPAGNIA e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso RISCHIO e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
Il CONTRAENTE ha l'obbligo di informare tempestivamente la COMPAGNIA in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività indicata in POLIZZA o di spostamento della sede legale.

Art. 71 - Denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
La denuncia del SINISTRO deve essere presentata tempestivamente alla COMPAGNIA e/o ad ARAG nel momento in cui l'ASSICURATO ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della POLIZZA o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso RISCHIO.
L'ASSICURATO può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it

L'ASSICURATO ha l'obbligo di informare la COMPAGNIA e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, la COMPAGNIA e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del SINISTRO, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 72 - Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese
Ricevuta la denuncia del SINISTRO ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'ASSICURATO.
Se le ragioni dell'ASSICURATO sono fondate, la FASE STRAGIUDIZIALE è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la VERTENZA con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa della FASE GIUDIZIALE, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire. La valutazione non è necessaria per la difesa penale.
Per la FASE GIUDIZIALE l'ASSICURATO ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
L'incarico all'avvocato o al PERITO, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'ASSICURATO; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del PERITO o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di ASSICURAZIONE e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'ASSICURATO paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
ARAG non dispone pagamenti o anticipi a favore di soggetti residenti o con sede legale in paesi soggetti ad embargo o a sanzioni totali/internazionali.
Il pagamento delle spese coperte dalla POLIZZA avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 73 - Restituzione delle spese
L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire subito le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia di POLIZZA.

Art. 74 - Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi
Nel caso di disaccordo tra l'ASSICURATO e ARAG in merito alla gestione del SINISTRO, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 75 - Obblighi di comunicazione
Il CONTRAENTE ha l'obbligo di informare tempestivamente la COMPAGNIA in caso di:
- in modo completo e veritiero le circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO da parte di ARAG ;
- spostamento della sede legale.

Art. 76 - Quando sono coperti i sinistri
Le spese legali sostenute dall'ASSICURATO, così come previste all'art. 47 – Oggetto della garanzia "Tutela legale", sono coperte se:
- i Sinistri di cui alla Sezione 2 - Catastrofali, sono avvenuti durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa;
- le Vertenze di cui all'art. 49 - Garanzie prestate hanno avuto inizio durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Art. 77 - Quando avviene il sinistro
La data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la VERTENZA.
L'evento, in base alla natura della VERTENZA, è inteso come:
- il danno o presunto danno extra contrattuale subìto o causato dall'ASSICURATO;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico SINISTRO e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso SINISTRO, la POLIZZA opera con un unico MASSIMALE che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del SINISTRO il MASSIMALE per SINISTRO non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'Abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua Abitazione.

Art. 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la SOMMA ASSICURATA.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto **all'indennità**.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2135 - Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 2188 - Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.

Art. 2424 - Contenuto dello stato patrimoniale
(…)
Attivo:
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali (…)

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:

- per telefono: Numero Verde 800-484343 SERVIZIO SINISTRI

  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- per email “Servizio Sinistri Rami Elementari”: **sinistri@arcavita.it**

- per fax “Servizio Sinistri Rami Elementari”: **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:
- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di Indennizzo

Arca Rischi Catastrofali Plus

Da inviare:
Via e-mail a: sinistri@arcavita.it
Via Pec a: arcasinistri@pec.unipol.it
oppure tramite raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
oppure tramite fax al n° 045.8192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 - Verona

N° Sinistro (riservato alla Compagnia)	N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO			
Ragione sociale:			
CF/PI			
Ubicazione in Via………………………………………………………………..……….……….… civ. ……….			
Cap………..….. Comune……...……… Provincia………………………			
Tel.	Email:		Sig.:
Reperibilità:	giorni	dalle ore	alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	
Garanzia oggetto del sinistro:	
Data, ora e località di accadimento del sinistro:	
Descrizione del sinistro e dei danni	
Autorità intervenute:	
Eventuali altre assicurazioni (indicare la Compagnia):	

DATI BANCARI
Coordinate bancarie IBAN:
Banca:
Intestatario:

DATA e FIRMA	
Data	Firma del denunciante ✍ ______________________________

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: ______________________________ Firma: ✍ ______________________________

ARCA ASSICURAZIONI

Arca Rischi Catastrofali
Plus

Assicurazione a tutela delle imprese

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Unipol

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa ad altri assicurati, il trattamento potrà riguardare anche i loro dati per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinente ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol[7] a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa[8] (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 11 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.